

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

### 4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

**Presidenza del Vice Presidente COVIELLO**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» (1172), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
POLENTA (DC), relatore alla Commissione . . . . . 2

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» (1172), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori  
(Discussione e rinvio)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia», di iniziativa dei senatori Coviello, Stefanelli, Manfroi, Daniele Galdi, Meriggi, De Paoli, Anesi, Innocenti, Tani, Doppio, Moschetti, Carlotto, Polenta, Pistoia e Donato.

Prego il relatore, senatore Polenta, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**POLENTA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è estremamente semplice e reca tra l'altro la firma di colleghi rappresentanti la gran parte dei Gruppi. Esso tende a modificare il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

All'articolo 5 di detta legge è prevista l'iscrizione obbligatoria al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di tutto il personale transitato all'interno delle società di telefonia; inoltre, è previsto l'obbligo per le predette società di garantire a tutti i dipendenti in servizio all'entrata in vigore della legge medesima la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, versando a tal fine le somme necessarie per costituire la riserva matematica.

In realtà detto articolo della legge n. 58 è risultato non del tutto chiaro o per lo meno carente rispetto alle sue finalità, che sono il conseguimento di un'unica pensione a carico del Fondo di previdenza.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge vengono citati casi analoghi in cui si è intervenuti con legge per sanare le varie situazioni: per i dipendenti delle aziende elettriche private con la legge n. 293 del 1956 e successivamente con la legge n. 1079 del 1971; per i dirigenti di aziende industriali con la legge n. 44 del 1973.

In tal senso il disegno di legge in esame, che consta del solo articolo 1, tende ad integrare il dettato dell'articolo 5 della legge n. 58 del 1992,

stabilendo che a richiesta dell'interessato sono riconosciuti utili, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia e stabilendo, inoltre, che il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Polenta per la sua relazione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT.SSA MARISA NUDDA**

